



FEDERDISTRIBUZIONE

LE AZIENDE DELLA DISTRIBUZIONE MODERNA

La gestione dei Raee presso la distribuzione commerciale

Marco Pagani

**Direttore Area Legislazione
FEDERDISTRIBUZIONE**

Venezia, 21 maggio 2010

- ✓ Esame Decreto semplificazione (*Decreto 8 marzo 2010, n. 65*)
- ✓ Iscrizione all'Albo Gestori Ambientali
- ✓ Questione punti di raccolta
- ✓ Prossimi passi - La funzionalità del sistema di gestione Raee
- ✓ Modulistica

Decreto di semplificazione per i distributori

Le semplificazioni sono applicabili per



- ✓ i distributori che effettuano il ritiro “uno contro uno” con la fornitura di una nuova AEE destinata ad un nucleo domestico;
- ✓ gli installatori ed i gestori di centri di assistenza che ritirano Raee provenienti dai nuclei domestici nello svolgimento della propria attività;
- ✓ i distributori di Aee professionali **formalmente incaricati dai produttori** di tali apparecchiature a provvedere al ritiro dei Raee professionali.

Decreto di semplificazione per i distributori

Situazione pregressa

- ✓ Mancanza delle condizioni per ritirare rifiuti prodotti da terzi
- ✓ Operatore commerciale non è abilitato né a stoccare né a trasportare il rifiuto prodotto da terzi senza le necessarie autorizzazioni

Con il DM semplificazioni

- ✓ L'operatore può raccogliere e trasportare i Raee ritirati secondo le modalità semplificate contenute nel DM.
- ✓ Saranno a suo carico i costi di stoccaggio e trasporto dei Raee presso i centri di raccolta autorizzati.
- ✓ La legge (d.lgs 151/2005) consente la gratuità del conferimento ai Centri di raccolta comunali solo se lo stesso proviene da nucleo domestico (rifiuto prodotto da terzo)

Decreto di semplificazione per i distributori

Contenuti in sintesi

- ✓ da effettuare l'iscrizione all'apposita sezione dell'Albo Gestori per la raccolta e il trasporto dei Raee;
- ✓ In sede di prima applicazione basta la comunicazione per iniziare il ritiro (la risposta dell'Albo arriverà successivamente);
- ✓ non sono richieste garanzie finanziarie, rinnovo ogni 5 anni, diritto annuale 50 euro;
- ✓ possibilità di raccolta presso i locali dell'esercizio o altri luoghi attrezzati;
- ✓ possibilità di trasporto con mezzi propri, o di terzi contrattualizzati, presso i centri di raccolta autorizzati;
- ✓ per gli installatori e i gestori dei centri di assistenza tecnica, l'eventuale provenienza domestica dei Raee è attestata da un documento di autocertificazione da consegnare all'addetto del centro di raccolta (modello allegato al decreto ministeriale);

Decreto di semplificazione per i distributori

Contenuti in sintesi

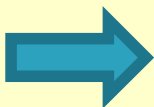
- ✓ i Raee devono essere trasportati presso i centri di raccolta con cadenza mensile e, comunque, al raggiungimento di 3500 kg;
- ✓ il luogo deve essere non accessibile a terzi, coperto e pavimentato;
- ✓ l'obbligo del registro si adempie conservando uno schedario numerato (modello riportato nel decreto) dal quale risultino i dati del consumatore che ha conferito il Raee;
- ✓ è consentito il trasporto :
 - dal domicilio del consumatore al centro di raccolta comunale, al pdv o ad altro luogo di raggruppamento del distributore;
 - dal punto di vendita ad un altro luogo di raggruppamento del distributore;
 - dal pdv o dal diverso luogo di raggruppamento al centro di raccolta comunale;
- ✓ il trasporto deve essere effettuato con automezzi con portata non superiore a 3500 Kg e massa complessiva non superiore a 6000 Kg.;
- ✓ è previsto un documento specifico semplificato di trasporto (modello allegato al decreto)

Iscrizione Albo Gestori Ambientali

L'art. 3 del DM 65/2010 prevede le modalità per

Iscrizione per raccolta e trasporto dei Raee da parte dei distributori

**Presentazione
alla sezione
regionale o
provinciale
dell'Albo
territorialmente
competente di
una
comunicazione
con la quale si
attesta**



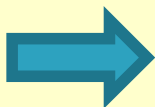
- a)** la sede dell'impresa;
- b)** l'indirizzo del punto vendita presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa del trasporto;
- c)** nei casi in cui il raggruppamento sia effettuato in luogo diverso dai locali del punto di vendita, l'indirizzo del luogo presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa del trasporto, il nominativo o ragione sociale del proprietario dell'area e il titolo giuridico in base al quale avviene l'utilizzo dell'area stessa;
- d)** le tipologie di RAEE raggruppati, con l'indicazione dei relativi codici dell'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- e)** la rispondenza ai requisiti indicati nel Decreto del luogo dove i RAEE sono raggruppati;
- f)** Gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica degli eventuali mezzi da utilizzare per il trasporto RAEE;
- g)** Il versamento del diritto annuale di iscrizione (50 Euro).

Iscrizione Albo Gestori Ambientali

L'art. 3 del DM 65/2010 prevede le modalità per

Iscrizione da parte dei soggetti terzi che effettuano il trasporto in nome e per conto dei distributori

**Presentazione
alla sezione
regionale o
provinciale
dell'Albo
territorialmente
competente di
una
comunicazione
con la quale si
attesta**



- a)** la sede dell'impresa;
- b)** gli estremi del distributore per conto del quale si effettua il trasporto e l'indirizzo del punto vendita o del diverso luogo presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa del trasporto;
- c)** le tipologie di RAEE trasportati, con l'indicazione dei relativi codici dell'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- d)** gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi da utilizzare per il trasporto dei RAEE;
- e)** il versamento del diritto annuale di iscrizione (50 Euro).

Iscrizione Albo Gestori Ambientali

La sezione regionale dell'Albo rilascia il relativo provvedimento entro i trenta giorni successivi alla presentazione della comunicazione. Per tali iscrizioni non è richiesta la prestazione di garanzie finanziarie

NB. (Rif. Art. 11) In sede di prima applicazione l'obbligo di iscrizione all'Albo dei gestori ambientali si intende assolto con la semplice presentazione della comunicazione. L'iscrizione deve ritenersi validamente operante fino a che la competente sezione regionale o provinciale dell'Albo non adotti una formale pronuncia di iscrizione o di rigetto della domanda

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni ed è subordinata alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a 50 euro. L'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione.

Questione punti di raccolta Raee

- ✓ Criticità per i Comuni nel ritiro dei Raee della distribuzione
- ✓ Mappatura Centri di raccolta comunali in grado di ritirare i Raee
- ✓ Servizi pubblici e servizi privati
- ✓ Comportamenti sul territorio
- ✓ Accordi di programma

Funzionalità del sistema di gestione Raee

- ✓ Incontri tra Produttori, Anci e Distribuzione per migliorare il sistema di gestione dei Raee
- ✓ Accordo di programma tra Centro di Coordinamento Raee (Consorzi Raee), Anci, Ministero e Distribuzione per modalità di conferimento Raee presso i centri di raccolta comunali
- ✓ Accordo di programma tra Centro di Coordinamento Raee (Consorzi Raee), Anci e Distribuzione per il ritiro diretto presso la distribuzione
- ✓ Valutazione ulteriori semplificazioni in linea con la nuova direttiva europea sui rifiuti (in particolare: rivalutazione tempi e pesi per lo stoccaggio ed il trasporto).

Allegato I – Schedario (funge da Registro di carico e scarico)

- Va compilato all'atto del ritiro di un Raee
- Numerazione progressiva
- Devono risultare il nominativo e indirizzo del consumatore che conferisce il rifiuto e la tipologia della stesso
- Va conservato per 3 anni

Allegato II – Documento di trasporto

- In tre esemplari
- Va compilato, datato e firmato dal distributore o dal trasportatore che agisce in suo nome
- Le tre copie restano in carico al:
 1. Distributore
 2. Trasportatore
 3. Centro di raccolta
- Conservazione per tre anni
NB per i trasporti effettuati dal pdv al luogo di raggruppamento del distributore → documento di trasporto + copia schedario relativa ai rifiuti trasportati

All. III – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

- La provenienza domestica dei Raee conferiti dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza ai centri di raccolta è attestata da un documento di autocertificazione redatto e sottoscritto dall'installatore o dal gestore del centro di assistenza.
- Tale documento è redatto in conformità al modello riportato negli allegati ed è consegnato all'addetto del centro di raccolta, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore



Allegati I - II - III